



ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 40 del 13 APRILE 2020

NOVITA' RISPETTO AL DPCM DEL 10 APRILE 2020

E' consentita l'attività di librerie e cartolerie, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, **per due giorni alla settimana, escluso il sabato e la domenica, purchè in negozi esclusivamente DEDICATI.**

Misure riguardanti le attività economiche:

1. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi (*compresi i mercati*), devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno **due metri**;
2. è obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherine, garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi;
3. guanti e mascherine devono essere forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore;
4. deve essere mantenuto un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento;
5. è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;
6. si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, che trovate sul sito: <https://www.confcommercioveneziaterraferma.it/emergenza-coronavirus/>).
7. i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all'interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l'acqua potabile (c.d. Case dell'acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
8. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
9. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i



dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 (nostra circolare n. 28 del 18 marzo 2020 che trovate in <https://www.confcommercioveneziaterraferma.it/circolari/>);


10. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020 alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui ai punti dal numero 1) al numero 6);
11. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.

Misure riguardanti i cittadini:

1. negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante;
2. l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in **prossimità** della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno **due metri** da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui al punto 1);
3. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di **metri due**.

Tenetevi aggiornati, visitate il sito: www.confcommercioveneziaterraferma.it/circolari/

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Tiziana Molinar